

- Codice deontologico degli Psicologi approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 15-16 dicembre 2006
- Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana: Regolamento in materia di pubblicità delle attività oggetto della professione dello Psicologo (prestazioni dirette e online) – ultima modifica 1dic2007

Codice deontologico degli Psicologi

Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006.

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di

intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinarie massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Per ogni modifica o abrogazione relativa all'allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l'obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché

l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituiscono violazione deontologica.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Regolamento in materia di pubblicità delle attività oggetto della professione di psicologo (prestazioni dirette e online)

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nella riunione del 21 dicembre 2006 con delibera G/552 e poi modificato in data 17 marzo 2007 con delibera G/577 e in data 1 Dicembre 2007 con delibera G/618.

Art. I - Definizione e finalità della pubblicità

1. La pubblicità delle attività psicologiche consta in qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, con lo scopo di promuovere la prestazione di servizi professionali in forma singola o associata.

Con pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento e le loro scelte.

Con pubblicità comparativa si intende qualunque forma di pubblicità che ponga a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti nelle prestazioni rispetto a quelle offerte da chi si fa pubblicità.

La pubblicità delle attività psicologiche informativa va intesa e realizzata come servizio per la collettività e deve pertanto contribuire alla corretta informazione circa i diversi settori di impiego della psicologia, circa la varietà delle discipline e delle tecniche psicologiche adoperate e circa le competenze specifiche dei professionisti psicologi. In tale prospettiva, dagli psicologi iscritti all'Ordine degli Psicologi della Toscana può essere svolta esclusivamente pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, in un'ottica di servizio alla collettività, il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell'Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l'attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39, 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. II – Disposizioni generali.

1. Il messaggio pubblicitario deve avere carattere informativo, non deve essere ingannevole, non deve essere comparativo.

2. Il messaggio pubblicitario non deve essere suggestivo, non è cioè consentita l'esaltazione delle proprie capacità professionali o delle tecniche impiegate al fine di indurre esigenze nell'utente o di prospettare obiettivi che travalichino quelli propri della prestazione professionale psicologica.

3. Non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della professione psicologica o comunque eticamente disdicevoli;

4. Se il messaggio pubblicitario contiene riferimenti e descrizioni delle tecniche impiegate o dei setting di riferimento, in osservanza del principio di veridicità, è necessario che l'informazione fornita sia compiuta ed esaustiva, espliciti i limiti delle metodiche impiegate e non escluda l'esistenza di alternative possibili.

5. Le rubriche di pareri psicologici su quotidiani, periodici o Internet non si qualificano come pubblicità ma bensì come prestazioni professionali di consulenza pertanto esse non possono in alcun modo essere finalizzate al procacciamento della clientela o alla pubblicizzazione della propria attività.

Art. III – Divieti specifici

In ossequio del principio del decoro della professione, agli psicologi iscritti all'Ordine della regione Toscana, nonché agli psicologi che, iscritti ad Ordini di altre regioni italiane, operino tuttavia sul territorio della regione toscana, non è consentita la pubblicità mediante:

- a) targhe luminose;
- b) cartelloni e striscioni pubblicitari;
- c) banner e pop up in Internet;
- d) sponsorizzazioni e testimonial;
- e) telefonate, mail, telefax; lettere, stampe o dépliant diffusi in maniera massiva a mezzo posta, volantaggio;
- f) visite a domicilio a scopo promozionale.

Non è inoltre ammesso:

- g) ospitare spazi pubblicitari né, nel caso di Internet, predisporre collegamenti ipertestuali con finalità commerciali;
- h) la pubblicizzazione e la vendita, in forma diretta o indiretta, di prodotti, dispositivi o servizi;

Art. IV - Ambiti dell'attività professionale

I criteri che regolamentano la pubblicità professionale dello psicologo si articolano in riferimento a due distinti ambiti di competenze professionali:

1. la pubblicità relativa alle attività psicologiche di ambito sanitario, che comprende tutte le attività psicoterapeutiche e che è soggetto alla Legge 175/1992 e successive modificazioni, in particolare art. 2 D.L. 4-7-06 convertito in legge, con modifiche, con la L. 4-8-06, n. 248, e al presente Regolamento;
2. la pubblicità relativa alle attività psicologiche di ambito non sanitario che è soggetta all' art. 2 D.L. 4-7-06 convertito in legge, con modifiche, con la L. 4-8-06, n. 248, e al presente Regolamento;

Art. V - Contenuti obbligatori

La pubblicità delle attività professionali degli iscritti all'Albo deve contenere le seguenti informazioni:

1. Nome, cognome;
2. Residenza o domicilio o sede legale;
3. Il titolo professionale: Psicologo o Dottore in tecniche psicologiche (per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro/per i servizi alla persona e alla comunità).
4. L'Ordine professionale presso cui il professionista è iscritto e il numero di iscrizione.

Art. VI – Contenuti facoltativi: requisiti

In ossequio ai principi di veridicità, decoro della professione e carattere informativo della pubblicità, i contenuti del messaggio pubblicitario devono rispondere ai requisiti illustrati nei seguenti punti.

1. Titoli di studio
Possono essere menzionati quali titoli di studio esclusivamente:
 - a) titoli di laurea come “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come “Dottore magistrale in psicologia”¹ con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico:

- “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico” e “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale” (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216);

- “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);

- “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, “Dottore magistrale in psicologia” con l'eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore Corso di laurea) (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DM 509/99 e del DM 270/04).

b) titoli di specializzazione o (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: “Specialista in...” (titolo della scuola di specializzazione universitaria), “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, oppure ai possessori di riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ottenuto dall' Ordine di appartenenza in base all'art. 35 della legge 56/1989 o all'art. 4 della legge 4/1999; La dicitura ‘Psicoterapeuta’ è considerato un sinonimo di ‘Specialista in psicoterapia’ ed è quindi consentita negli stessi casi decritti sopra.

c) titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: “Master universitario di primo livello in...” “Master universitario di II livello in ...” ai sensi della L. n. 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

d) Non è consentito l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.

2. Titoli accademici e di carriera

Parimenti possono essere menzionati quali titoli di carriera o accademici esclusivamente: i titoli in campo psicologico conseguiti presso pubbliche amministrazioni, ad esempio ‘Psicologo dirigente’ o, nel settore accademico, ‘Professore ordinario’ o ‘Professore associato’, ‘Ricercatore’, ‘Dottore di ricerca’ o Professore a contratto (senza

¹ I possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di “dottore in psicologia”.

abbreviazioni che possano indurre in equivoco) eventualmente specificando l'Università o l'Istituto statale di ricerca.

d) Non è consentito l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.

3. Prezzi delle prestazioni

Se nella pubblicità vengono indicati i costi complessivi delle prestazioni offerte, la misura del compenso indicato deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione secondo i principi dettati dall'art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice deontologico degli psicologi italiani. Per quanto attiene l'esercizio della professione resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

4. Caratteristiche del servizio

Le caratteristiche del servizio offerto devono essere descritte in osservanza degli artt. I e II del presente Regolamento.

a) Al fine di una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, oltre alla nomenclatura delle prestazioni professionali contenuta nel Tariffario del Testo unico della tariffa professionale degli Psicologi, l'iscritto alla sezione A dell'albo, può fare uso delle definizioni sotto elencate.

Aree di competenza sanitaria

Psicologia/Psicologo/a dell'infanzia e/o dell'adolescenza

Psicologia geriatrica

Psicologia/Psicologo/a dell'età adulta

Psicologia/Psicologo/a della coppia

Psicologia/Psicologo/a di gruppo

Psicologia/Psicologo/a della famiglia

Training autogeno

Psicodramma

Counselling e sostegno psicologico

Counselling sessuale/gico

Psicologia delle dipendenze

Psicologia delle disabilità

Psiconcologia

Neuropsicologia o Valutazione neuropsicologica

Mediazione familiare

Aree di competenza non sanitaria

Psicologia/Psicologo/a dello sport

Programmazione neuro-linguistica

Psicologia/Psicologo/a scolastica

Psicologia/Psicologo/a di comunità

Psicologia/Psicologo/a dei contesti educativi

Psicologia/Psicologo/a ambientale

Psicologia giuridica e penitenziaria

Psicologia/ Psicologo/a del lavoro e dell'organizzazione
Ricerca psicologica

b) Gli psicoterapeuti possono inoltre fare uso delle definizioni sotto elencate:

Psicoterapia/Psicoterapeuta infantile e/o dell'adolescenza

Psicoterapia geriatrica

Psicoterapia/Psicoterapeuta dell'età adulta

Psicoterapia/Psicoterapeuta della coppia

Psicoterapia/Psicoterapeuta della famiglia

Psicoterapia/Psicoterapeuta di gruppo

Psicoterapia delle dipendenze

c) Gli psicoterapeuti possono inoltre definire il proprio modello teorico di riferimento facendo uso delle definizioni sotto elencate.

Psicoterapia/Psicoterapeuta psicoanalitica/o

Psicoterapia/Psicoterapeuta sistemico-relazionale

Psicoterapia/Psicoterapeuta cognitiva/o e/o comportamentale

Psicoterapia interattiva

Psicoterapia/Psicoterapeuta transazionale

Psicoterapia/Psicoterapeuta della Gestalt

Psicoterapia/Psicoterapeuta bioenergetica/o e/o Biofeedback

Psicoterapia breve

Psicoterapia centrata sul cliente

Ipnosi clinica

Supervisione

Per garantire il decoro della professione e l'uso di una nomenclatura che identifichi in modo uniforme le prestazioni professionali dello psicologo, non sono ammesse definizioni diverse da quelle illustrate alle lettere a, b, c del presente articolo. Sono naturalmente ammesse tutte le descrizioni esplicative e le specificazioni che il professionista ritenga utili ad informare compiutamente l'utenza.

d) Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, l'iscritto alla sezione B dell'albo, può citare i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè "Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e/o "Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità" e le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quiues della L. 170/03.

Art. VII - Associazioni di professionisti.

1. Le disposizioni degli articoli I, II, III si applicano anche alle associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite.

2. I messaggi pubblicitari di associazioni tra professionisti possono riportare le diciture riferite al nome e al tipo di associazione, così come previste dallo statuto della medesima, sempre che tali diciture non rechino danno al decoro e alla dignità della professione.

3. Le diciture riferite al nome e al tipo di associazione possono contenere riferimenti a trattamenti terapeutici solo nel caso in cui tra i professionisti associati ci sia almeno uno psicologo psicoterapeuta responsabile della prestazione.

4. Prima o dopo le diciture riferite al nome e al tipo di associazione, i messaggi pubblicitari di associazioni tra professionisti devono contenere i contenuti obbligatori di cui all'art. V per ogni singolo professionista associato, con la possibilità di usare le altre qualifiche e locuzioni e titoli secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. VIII – Dichiarazione di conformità e prassi amministrativa

Per qualunque forma di pubblicità delle attività professionali svolte sul territorio della regione è necessario una preventiva dichiarazione di conformità alle norme vigenti rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

A tale fine, il professionista inoltra una dichiarazione in carta libera al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi in cui esplicita la propria volontà di diffondere un messaggio pubblicitario rispondente ai requisiti di trasparenza e veridicità, nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento e previa verifica da parte dell'Ordine. La dichiarazione deve essere corredata dalla descrizione dettagliata del contenuto, dei mezzi, delle caratteristiche estetiche, dell'ubicazione fisica o indirizzo telematico, oltre che dalla documentazione (certificazioni originali o dichiarazioni sostitutive di atto notorio) dei titoli (di studio, accademici, di carriera etc.) eventualmente impiegati nel messaggio pubblicitario a meno che tale documentazione non sia già depositata in atti nel fascicolo personale dell'iscritto. La domanda deve essere inoltre corredata da dichiarazioni curriculari in cui l'iscritto descriva compiutamente le qualifiche e l'esperienza maturata in merito alle competenze professionali specifiche citate e descritte nel messaggio pubblicitario.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi provvede al rilascio entro (sessanta) giorni. Trascorsi (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia rilasciato la dichiarazione di conformità o abbia chiesto ulteriore

documentazione, la dichiarazione di conformità si intende tacitamente rilasciato.

3. Le dichiarazioni di conformità sono automaticamente rinnovate. Una nuova dichiarazione di conformità è necessaria solo se si apportano modifiche sostanziali al testo originario della pubblicità.

Art. IX - Prassi amministrativa per la pubblicità sanitaria (norma provvisoria)².

1. Per la pubblicità di attività psicologica di ambito sanitario svolta nel territorio della regione Toscana, a mezzo di

a) Targhe apposte agli edifici nei quali i singoli professionisti svolgono la loro attività professionale;

b) Inserzioni su:

elenchi telefonici,

sugli elenchi generali di categoria,

periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie,

su giornali quotidiani o su periodici di informazione, emittenti radiotelevisive locali;

è necessaria, oltre alla dichiarazione di conformità dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, l'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Pubblicità del Comune competente per territorio. A tale fine, il professionista dovrà rivolgersi all'Ufficio Pubblicità del Comune competente. La domanda da presentare al Comune deve essere in bollo e corredata dalla descrizione dettagliata del contenuto, delle caratteristiche estetiche, delle misure in cm, dell'ubicazione della targa e/o dell'inserzione. Deve essere inoltre corredata dalla dichiarazione di conformità preventivamente rilasciata dall'Ordine.

Art. X - Siti WEB personali

1. I siti personali degli iscritti all'Albo non aventi per scopo il procacciamento della clientela non necessitano di dichiarazione di conformità preventiva da parte del Consiglio dell'Ordine ma devono comunque conformarsi al dettato del presente Regolamento.

2. I siti personali degli psicologi iscritti all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana non possono fornire strumenti di valutazione che

² La norma contenuta in questo articolo deve ritenersi provvisoria fino a nuove disposizioni in materia. Non tutti i comuni della Toscana reputano necessaria (e, dunque, rilasciano) l'autorizzazione comunale per la pubblicità sanitaria; molti ritengono infatti che il D.L. 223/06 (Bersani), convertito in legge, abbia implicitamente abrogato la L. 175/92 la quale prevedeva, appunto, tale autorizzazione.

siano di competenza propria dello psicologo, quali i test.

3. I siti personali degli psicologi iscritti all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana possono contenere spazi pubblicitari solo allo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione (collegamenti per prelevare software, per il download dei files et:.)

4. E' consentito al titolare del sito WEB fornire prestazioni psicologiche on line a condizione che:

- a) lo psicologo che fornisce la prestazione sia riconoscibile in modo che l'utente possa verificarne l'identità, il domicilio e l'iscrizione all'Albo;
 - b) l'utente sia compiutamente informato sui titoli professionali e le competenze dello psicologo;
 - c) lo psicologo sottoscriva personalmente ogni prestazione fornita on line all'utenza;
 - d) le prestazioni siano fornite nel pieno rispetto del Codice per la protezione dei dati personali (D. lgs. 30-06-03, n° 196).
- c) lo psicologo si astenga dal fornire prestazioni psicoterapeutiche.

4. Lo psicologo è tenuto a informare tempestivamente l'Ordine degli Psicologi della Toscana circa l'attivazione di siti WEB personali, comunicandone l'indirizzo Internet.

5. Il Consiglio si riserva di verificarne l'aderenza ai principi e caratteristiche illustrati ai precedenti commi.

Articolo XI - Disposizioni varie

1. Non costituiscono oggetto del presente Regolamento le informazioni inviate direttamente a colleghi, a medici, a dirigenti scolastici e a dirigenti aziendali al fine di presentare il proprio curriculum professionale, la propria attività o progetti specifici purché tale informazioni, complete di tutti i dati necessari a identificare il professionista che le trasmette, siano indirizzate nominativamente ai destinatari sopra identificati.

2. Non è considerata pubblicità l'intestazione sui biglietti da visita o carta intestata per i quali non è necessaria nessun tipo di autorizzazione. I contenuti e le caratteristiche delle diciture che il professionista impiega per la propria carta intestata o biglietti da visita devono comunque essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. XII - Situazioni di abuso e sanzioni disciplinari

Per le situazioni di abuso pubblicitario si applica l'articolo 26 della L. 18 febbraio 1989, n. 56 e il Codice Deontologico degli Psicologi.